



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

**AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA – UNITÀ OPERATIVA DI MANTOVA**

CONTRATTO D'APPALTO

Appalto MN-56/2021 – ID procedura 163111976 – CIG: 9549000415

Lavori di:

- recupero di n. 13 alloggi in edifici vari di proprietà ALER in Via Bolivia (ID491) - CUP I63D21000070004;
- recupero di n. 2 spazi commerciali di proprietà ALER in Piazza Fetti (ID495) – CUP I63D21000080004

inseriti nell'ambito del Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) finanziamento di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – missione m5c2 – componente c2 – investimento 2.3 e Fondi ALER di cui al Fondo permanente per il patrimonio.

Importo totale a base di gara €. 871.296,96 di cui €. 853.296,96 per lavori ed €. 18.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA

Contratto d'appalto ex art. 1655 codice civile, tra i seguenti contraenti:

- **AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA – UNITÀ OPERATIVA DI MANTOVA** (P.IVA 00304200173) con sede in Mantova, viale Risorgimento n. 78 - qui rappresentata dal Direttore UOG Mantova, Ing. Luca Rocchetti in possesso dei necessari poteri a lui attribuiti a norma di legge e di statuto - di seguito denominata Azienda.
- **IMPRESA IZZO MARIO COSTRUZIONI SRL** con Sede in Via Principe Di



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

Piemonte n. 120 - Cap. 80026, CASORIA (NA) - (c.f/p.i. 03731441212), REA NA-629556, CCIAA di Napoli n. 03731441212 - qui rappresentata dalla Sig.ra IZZO ANNA MARIA (c.f. ZZINMR60M57F839K), domiciliata per la carica presso la sede della società, Legale Rappresentante – Amministratore Unico nonché Titolare effettivo dell'impresa ai sensi della normativa PNRR, che dichiara di essere munito dei necessari poteri a lui attribuiti dallo Statuto Sociale e dagli atti sociali - di seguito denominata Appaltatore.

Si specifica che l'Appaltatore assume il ruolo di "Soggetto realizzatore/esecutore" dell'intervento, così come definito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è pertanto soggetto ed obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni e degli obblighi previsti dal PNRR con particolare riferimento al principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DSNH – Do No Significant Harm), nonché di tutte le condizionalità, gli obblighi e le prescrizioni specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento in oggetto.

Il presente contratto viene sottoscritto dal Sig. Francesco Paribello (PRBFNC 59C23A064V nato ad Afragola (NA) il 23 marzo 1959, residente in Napoli alla via Tasso n. 216) nominato Procuratore speciale dalla stessa Izzo Anna Maria in forza della procura notarile del 12/10/2021 Repertorio n. 3079 - Raccolta n. 2178 registrata a Napoli il 14.10.2021 al n. 42973/1T per compiere *"tutti gli atti di seguito indicati: contratti di appalto, verbali inerenti ai cantieri e quindi di consegna lavori, di sospensione lavori, di ripresa lavori, di ultimazione e regolare esecuzione degli stessi, di collaudo, di sopralluogo e ogni altro atto inerente alla direzione tecnica di cantiere"*.



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

I contraenti convengono e stipulano quanto segue:

p r e m e s s o

- che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo, con Decreto 13.09.2020, pubblicato sulla GURI, serie generale n. 285, ha approvato il "*Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare*", nonché le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione delle risorse economiche;
- che tale Programma è stato inserito nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3;
- che Il Comune di Mantova, con D.G.C. n. 299 del 23.12.2020 ha deliberato la volontà di aderire al "*Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare*" mediante la presentazione di una proposta d'intervento che prevede la realizzazione di una serie di opere, tra cui l'intervento in oggetto;
- che la proposta presentata è stata approvata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità n. 383 del 07/10/2021 e con Decreto Ministeriale n. 804 del 20/01/2022 è stato assegnato al Comune di Mantova un contributo di €. 15.000.000,00 nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2, Investimento 2.3, per la realizzazione della proposta presentata che deve concorrere, entro Marzo 2026, al soddisfacimento del target di livello europeo M5C2-20, consistente nel sostegno a 10.000 unità abitative (in termini di costruzione e qualificazione), coprendo almeno 800.000 metri quadrati di spazi pubblici;
- Le opere oggetto del presente contratto pertanto apportano il seguente contributo programmato al traguardo: per l'intervento CUP I63D21000070004



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

(ID491) 13 unità operative e 862,48 mq di spazi pubblici, mentre per l'opera CUP I63D21000080004 (ID495) 339,00 mq di spazi pubblici all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando.

Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.3 sono associati all'**Indicatore Comune** RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno. Il contributo programmato delle opere all'Indicatore Comune è pari a 40,98 MWh Anni per l'intervento di recupero di n. 13 unità abitative (ID 491 – CUP I63D21000070004) mentre l'intervento di recupero di n. 2 spazi commerciali (ID495 – CUP I63D21000080004) non apporta un contributo programmato all'Indicatore Comune.

Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.3 non contribuiscono all'**obiettivo climatico o digitale** come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241.

- che in seguito ad atto d'obbligo, tra Comune di Mantova ed ALER BS-CR-MN dell'Aprile 2022, quest'ultima ha assunto l'impegno di attuare l'intervento in oggetto, per conto del Comune di Mantova, soggetto beneficiario del finanziamento;

- che tutte le prestazioni svolte afferenti le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) oggetto del presente contratto, dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali,



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

- che a seguito di procedura negoziata ID 163111976 esperita in data 31.01.2023, come risulta dal relativo verbale i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati allo stesso Appaltatore, che ha presentato il maggior ribasso percentuale pari al 17,17%;
 - che il Direttore di U.O.G. con determinazione n. 35 del 01.20.2023 (prot. n. 7617/2023) ha approvato l'esito della procedura di gara;
 - che con determinazione n. 81 del 17.03.2023 (prot. n. 18430/2023) del Direttore di U.O.G. è avvenuta l'aggiudicazione definitiva efficace della gara d'appalto;
 - che dalla stessa determinazione n. 81 di cui sopra, risulta che l'importo contrattuale è pari ad Euro 724.785,87 di cui Euro 526.795,87 per i Lavori di recupero n. 13 alloggi In Mantova, via Bolivia (ID491 CUP I63D21000070004) ed Euro 197.990,00 per i Lavori di recupero n. 2 spazi commerciali In Mantova, P.le Fetti (ID495 – CUP I63D21000080004);
 - che dai documenti prodotti dall'Appaltatore non risulta sussistere alcuna delle incapacità previste dall'art. 32 ter e quater C.P.;
 - che trattandosi di intervento ricompreso nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) l'Appaltatore deve rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal PNRR con particolare riferimento al principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DSNH), nonché gli obblighi specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento in oggetto.
- In ragione del Decreto n. 45 del 22/4/2022 "ACCORDO Di PROGRAMMA per l'adesione del Comune di Mantova al "programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" — approvazione degli atti d'obbligo per la regolamentazione



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi agli interventi di cui l'ALER è Soggetto attuatore, previsti all'art. 8 del decreto direttoriale n. 804 del 20.01.2022 della Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi special" si richiamano le Linee guida per l'attuazione delle progettualità del PNRR elaborate nell'ambito del Gruppo Interforze Antimafia, e pertanto l'Azienda potrà sottoporre ad ulteriori controlli l'Appaltatore anche avvalendosi della collaborazione dello stesso Gruppo istituito presso la Prefettura di Mantova; parimenti potranno essere destinatari di ulteriori controlli i subappaltatori e le imprese ausiliarie in caso di avvalimento;

- avverso la procedura di affidamento del contratto in oggetto non sono stati esperiti ricorsi.

i c o m p a r e n t i

come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto segue:

1) Conferimento di appalto: l'Azienda affida l'esecuzione dei lavori in oggetto negli edifici di proprietà ALER posti in comune di Mantova, all'Appaltatore che accetta e stipula, senza riserva alcuna, di eseguire i lavori alle condizioni, nessuna esclusa, indicate negli articoli seguenti e nei documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) Assunzione di appalto: l'Appaltatore assume dall'Azienda l'appalto dei lavori suindicati, obbligandosi a realizzare l'opera secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei documenti di cui all'art. 4 dello



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

stesso Capitolato, documenti tutti che vengono firmati e che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, con avvertenza che s'intendono espressamente richiamate le norme stabilite dai suddetti documenti, nonché quelle negli stessi indicate, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente contratto.

3) Contratto: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Tutte le pattuizioni contenute nel presente contratto e suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra loro correlative ed inscindibili.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e suoi allegati, le parti si rimettono alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di OO.PP., per quanto non siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la prevalenza delle norme inderogabili.

4) Cauzione: la cauzione definitiva dell'importo di € 49.778,29 è stata costituita mediante polizza fidejussoria n. 10056210001110 del 20/02/2023 rilasciata da BENE ASSICURAZIONI SPA – AGENZIA DI GROSSETO COD. 100562. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Azienda abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. La garanzia cesserà di avere effetto dopo la comunicazione scritta di svincolo da parte dell'Azienda.

5) Importo del contratto: l'importo contrattuale è determinato in € 724.785,87 (settecentoventiquattromilasettecentoottantacinque/87), comprensivi dell'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pari a € 18.000,00 (diciottomila/00).

Il prezzo convenuto è stipulato a misura ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera eeeee) del codice degli appalti d.lgs. 50/2016 s.m.i. L'importo del contratto, come



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

determinato in sede di gara, è soggetto a quanto stabilito nell'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

6) Revisione prezzi: salvo il disposto dell'articolo 106 c. 1 lett. a), del D. lgs. 50/2016 smi, non è ammessa la revisione dei prezzi, né è applicabile il primo comma dell'art. 1664 del C.C..

In deroga a quanto previsto dal primo capoverso, ai sensi del Decreto Sostegni Ter convertito nella L. 28 marzo 2022 n. 25, articolo 29, fino al 31/12/2023 vige l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali, previste dall'art. 106 c. 1 lett. a) primo periodo del Dlgs 50/2016 smi, fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo del medesimo comma 1.

Ai sensi del medesimo art. 29 della L. n. 25/2022 si prevede che per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'art. 106 c. 1 lettera a) quarto periodo del Dlgs 50/2016, la compensazione dei singoli prezzi dei materiali da costruzione sia da valutarsi dalla Stazione Appaltante per variazioni in aumento o diminuzione eccedenti il cinque per cento e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al c. 7 del sopracitato art. 29.

Tali misure si applicano fino al 31 dicembre 2023 per l'affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni Ter), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla medesima data.

7) Condotta dei lavori: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

le norme di legge e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L'Azienda ha il diritto di esigere il cambiamento anche reiterato del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore qualora ricorrano giustificati motivi. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

L'Appaltatore deve rispettare le condizionalità e tutti gli ulteriori requisiti connessi alla specifica misura PNRR, in particolare del principio DNSH, del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento del Target e Milestone associati alla misura di riferimento (con puntuale richiamo al CID "Council Implementing Decision" ed all'OA "Operation Arrangements"), del contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché dei principi trasversali PNRR, e in particolare quanto stabilito nella premessa-definizioni e precisazioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare ai sensi delle - Disposizioni Relative a Pari Opportunità e Inclusione Lavorativa Disabili di cui al D.L. N. 77/2021 convertito in Legge N. 108/2021 - trattandosi di appalto finanziato con le risorse previste dal PNRR:

l'appaltatore che non è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto nonché l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC;

l'appaltatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, è altresì tenuto a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento del presente appalto. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione dei suddetti obblighi comporta



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 del Capitolato speciale d'Appalto;
l'appaltatore ha l'obbligo ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed all'occupazione femminile, tenuto conto che l'assunzione di donne di età inferiore a anni 36 concorre al computo di entrambe le quote. A tal fine entro il termine perentorio della data del verbale di ultimazione dei lavori, l'appaltatore ha l'obbligo di presentare una relazione sintetica per dimostrare il rispetto delle suddette percentuali di assunzione. La mancata produzione della suddetta relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 16 dello stesso Capitolato.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore.

8) Pagamenti: i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati nella misura, nei termini e con i vincoli e prescrizioni contenuti e fissati all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

I pagamenti in acconto sono subordinati alla verifica da parte della Direzione Lavori del rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice del principio DNSH. A tal fine l'Impresa appaltatrice, prima della emissione di ogni SAL, consegna alla Direzione Lavori una attestazione sulla conformità al principio DNSH secondo le prescrizioni di cui agli elaborati progettuali, ivi compresa la dichiarazione delle conformità al DNSH delle spese sostenute. A questo riguardo, si specifica che la relazione dovrà essere supportata da tutte le analisi, certificazioni, studi e quant'altri mezzi



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

di prova che si rendono necessari per avvalorare la relazione stessa; resta inteso che i relativi costi per i predetti adempimenti rimangano in carico all'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori acquisisce le attestazioni e le dichiarazioni dell'impresa, ne verifica il rispetto e certifica con atto proprio la rispondenza ai principi DNSH. La certificazione della Direzione dei Lavori costituisce presupposto per l'emissione del SAL. La mancata consegna, da parte dell'Impresa appaltatrice, delle certificazioni e delle attestazioni di conformità costituisce causa di sospensione dei pagamenti.

Il Conto finale è subordinato alla verifica da parte della Direzione Lavori del rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice del principio DNSH. A tal fine l'Impresa appaltatrice prima della emissione del Conto Finale consegna alla Direzione Lavori una attestazione sulla conformità al principio DNSH secondo le prescrizioni di cui al progetto, ivi compresa la dichiarazione delle conformità al DNSH delle spese sostenute. A questo riguardo, si specifica che la relazione dovrà essere supportata da tutte le analisi, certificazioni, studi e quant'altri mezzi di prova che si rendono necessari per avvalorare la relazione stessa; resta inteso che i relativi costi per i predetti adempimenti rimangano in carico all'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori acquisisce le attestazioni e le dichiarazioni dell'impresa, ne verifica il rispetto e certifica con atto proprio la rispondenza ai principi DNSH. La certificazione della Direzione dei Lavori costituisce presupposto per l'emissione del Conto Finale. La mancata consegna da parte dell'Impresa appaltatrice delle certificazioni e delle attestazioni di conformità costituisce causa di sospensione dei pagamenti.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, l'Appaltatore è tenuto ad utilizzare



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

uno o più conti correnti dedicati accesi presso banche o presso le Poste Italiane, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto nei rapporti con l'Azienda e con tutti i subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva ed effettuati unicamente tramite bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) ed ove previsto il codice unico di progetto (CUP).

L'Appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato per il presente appalto è IBAN IT24B0538739800000042968658 Banca Bper Banca Spa - e che la persona delegata ad operare sul conto corrente è la stessa Sig.ra Izzo Anna Maria.

L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, in caso di violazione degli obblighi dell'art. 3 della L. n. 136/2010.

La fattura, da trasmettere in forma elettronica, ai sensi della L. n. 205/2015 e DM n. 55/2013, dovrà anche obbligatoriamente riportare il Codice Univoco Q1PRSJS.

Le fatture riguardanti l'importo del presente contratto dovranno essere intestate all'Azienda e recapitate all'ufficio Protocollo della medesima.

Il mancato recapito della fattura o la trasmissione di fattura non conforme al



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

certificato di pagamento darà titolo all'Azienda per sospendere la liquidazione fino a quando non saranno adempiute le prescritte formalità.

I pagamenti verranno effettuati presso la sede dichiarata dall'Appaltatore, di cui alle premesse, con riscossione e quietanza della stessa Sig.ra Izzo Anna Maria, con avvertenza che la cessazione o la decadenza dall'incarico della persona designata a riscuotere, ricevere o quietanzare per qualsiasi causa avvenga e se anche ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, deve essere tempestivamente comunicata all'Azienda con raccomandata con avviso di ricevimento. In difetto nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Azienda.

9) Tempi di esecuzione dei lavori: ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e per consegnare l'opera in perfetta condizione d'uso è fissato in giorni 270 (duecentosettanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato raggiungimento delle condizionalità PNRR previste dal presente contratto per il mancato rispetto del termine stabilito per la scadenza intermedia (raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale), in conformità a quanto disposto dall'art. 16 del Capitolato speciale di appalto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

In caso di contestazione nella quantificazione dei giorni colpiti da avversità meteorologiche tali da giustificare la proroga del termine, farà fede l'attestazione rilasciata dalla Stazione Meteorologica o da altro Istituto competente per Mantova e provincia.



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

L'Appaltatore deve contribuire al rispetto delle tempistiche previste dal Cronoprogramma Procedurale relativo alla misura e all'intervento in oggetto (anche in riferimento ai dati inseriti nel sistema ReGis).

10) Penale per ritardata ultimazione dei lavori e danni: l'Appaltatore è soggetto alla penali di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale importo di penale sarà pienamente cumulabile con tutti i danni specifici derivanti dal ritardo o di altra natura che l'Azienda avrà subito a causa del comportamento dell'Appaltatore.

11) Subappalto: Ai sensi dell'art 105 del D.lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 49, c. 1, lett. b), sub. 1), della L. n. 108 del 2021 l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 1, lett. d) del D.lgs 50/2016, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'articolo 105 c. 2 del D.lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 49, c. 2, lett. a) della L. n. 108 del 2021.

Il subappalto è soggetto a quanto stabilito nell'art. 36 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Impresa qualora conceda opere in subappalto non autorizzate è passibile di



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

sanzione penale ai sensi dell'art. 21 della L. n. 646/1982 e successive modifiche, mentre è in facoltà dell'Azienda disporre la risoluzione del contratto.

E' esclusa la responsabilità solidale dell'Azienda in ordine al mancato pagamento dei subappaltatori da parte dell'Impresa.

L'Azienda corrisponderà direttamente gli importi autorizzati in subappalto:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale nei casi previsti alle lettere a) e c) del presente capoverso.

Si applicano alle imprese ausiliarie, ai subappaltatori, subcontraenti i medesimi vincoli ed obblighi incombenti sull'appaltatore e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), si applicano inoltre i principi della parità di genere (Gender Equality) e per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, così come trovano applicazione anche per il subappaltatore le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017.

12) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi previdenziali: l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva, di utilizzo della manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova

Unità Operativa di Mantova



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



sociale.

L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 30, c. 5, del d.lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, di cui al c. 5 dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016, si applica quanto previsto dal c. 6 dello stesso art. 30.

In ogni caso resta ferma la facoltà per l'Azienda di attivare tutti gli istituti contrattuali e normativi a tutela degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le garanzie cauzionali.

L'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Azienda, né ha titolo al risarcimento di danni in caso di applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati commi 5 e 6 dell'art. 30 del d.lgs. 50/2016.

13) Norme di sicurezza: i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle sopra citate norme.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani di sicurezza, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto ad



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

insindacabile giudizio dell'Azienda.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà la facoltà di compiere a campione accertamenti dell'identità personale degli operai presenti in cantiere ed ordinare l'immediato allontanamento di coloro che risultino estranei. Analoga facoltà sussisterà comunque anche in capo al Direttore dei Lavori.

14) Controversie: per le controversie sorte fra l'Azienda e l'Appaltatore, che non siano state risolte in via amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la competenza arbitrale.

Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva del Foro di Mantova.

15) Risoluzione: rimane salva la facoltà per l'Azienda di risolvere autoritativamente ed unilateralmente il contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare.

. In caso di mancato rispetto dei principi DNSH e dei principi trasversali PNRR da parte dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice o subcontraente (a fronte dell'inerzia dell'impresa appaltatrice) l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'impresa, con gli effetti stabiliti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

16) Clausola risolutiva espressa. L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori, grave inadempimento o grave ritardo ex art. 108 d.lgs. 50/2016;



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui ai relativi articoli del presente contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la Sicurezza;
- k) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

- l) l'intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle cause di divieto decadenza e sospensione ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;
- m) l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del d.lgs. 159/2011 nei confronti dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera;
- n) l'aver commesso o l'aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01;
- o) violazione dell'Appaltatore dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto ex art. 3 della l. 136/2010 s.m.i.;
- p) decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
- q) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- r) la violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni previsti all'art. 2 del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR DGR XI/1751 17.06.2019;
- s) il superamento, in applicazione delle penali di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, del 20 % (ventipercento) del valore dell'importo netto contrattuale;
- t) la violazione da parte dell'Appaltatore, sub-appaltatore o sub-contraente (a fronte dell'inerzia dell'Appaltatore), di qualsiasi obbligo, condizione in



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

riferimento al rispetto delle prescrizioni, condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alla specifica misura PNRR, in particolare del principio DNSH, del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento del Target e Milestone associati alla misura di riferimento (con puntuale richiamo al CID "Council Implementing Decision" ed all'OA "Operation Arrangements"), del contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché dei principi trasversali PNRR;

- u) la mancata consegna della documentazione atta ad attestare/dimostrare il rispetto delle prescrizioni, condizionalità e dei requisiti sopra richiamati.

17 norma di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità

1. Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti.

Ai sensi della DGR Regione Lombardia n. XI/5408 del 25/10/2021 l'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte. Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati>>. Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (...)»>. Comma 5, lettera h art. 80 Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: (...) h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55»>.

2. Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice. L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico Aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 e di seguito trascritto. Comma 9, art.3, l. 136/2010: <<<La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.>> Nell'affidamento in qualunque forma dei subcontratti, a qualsiasi livello della filiera, il rispetto della norma è attuato con la trascrizione della presente NORMA DI CONTRATTO T&T nel subcontratto o con il suo richiamo esplicito da parte dell'Affidatario. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, in modi e tempi



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

autonomamente definiti, di esercitare le verifiche previste sia nei subcontratti affidati dall'Aggiudicatario che in quelli affidati da altri operatori economici a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

3 – Informazioni da inserire nella scheda T&T. Il soggetto abilitato ad operare sulla piattaforma T&T mediante autenticazione tramite SPID e/o CNS è l'aggiudicatario. Tale autenticazione permette di identificare univocamente il soggetto. L'obbligo di raccogliere i dati riferiti a ciascun subcontratto mediante la compilazione della scheda T&T (rinvenibile in piattaforma) è in capo all'aggiudicatario. I dati inseriti nella scheda T&T relativi al subcontratto riguardano: l'amministrazione aggiudicatrice, il contratto principale, l'aggiudicatario, l'affidante e l'affidatario del sub contratto, il sub contratto e la persona delegata ad operare. Oltre a queste informazioni, nella scheda di un subcontratto saranno riportate le seguenti informazioni di fianco al campo indirizzo di un affidatario di un subcontratto: Provincia, Comune e CAP. Altre eventuali informazioni di chiarimento o integrative di quelle comunicate potranno essere richieste dall'Amministrazione aggiudicatrice all'Affidante o all'Affidatario del subcontratto a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti.

4. Tempi e Modalità di trasmissione. La compilazione della scheda T&T a cura dell'Aggiudicatario avviene contestualmente con la trasmissione alla SA della documentazione relativa ai subcontratti (per finalità autorizzativa o di mera comunicazione). La pubblicazione della scheda sulla piattaforma avviene a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta.

5 - Sanzioni e penali. A norma di quanto previsto dall'art. 3 c. 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto –



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo. La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere del Subcontraente. È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero. In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti. Nel caso l'Amministrazione accerti che la presente norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del c. 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro. Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso. Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

18 Imposte e tasse. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'Appaltatore senza rivalsa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Unità Operativa di Mantova

della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Appaltatore: IZZO MARIO COSTRUZIONI SRL

Firma: IL PROCURATORE SPECIALE

(Sig. FRANCESCO PARIBELLO)

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA-
CREMONA-MANTOVA – Unità Operativa di Mantova

Firma: IL DIRETTORE UOG MANTOVA

(Ing. LUCA ROCCHETTI)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto Appaltatore dichiara di approvare specificatamente gli articoli seguenti del presente contratto:

- 3) Contratto.**
- 5) Importo del contratto.**
- 6) Revisione prezzi.**
- 8) Pagamenti.**
- 10) Penale per ritardata ultimazione dei lavori e danni.**
- 11) Subappalto.**
- 12) Contratti collettivi di lavoro ed obblighi previdenziali.**
- 13) Norme di sicurezza.**
- 14) Controversie.**
- 15) Risoluzione.**
- 16) Clausola risolutiva espressa.**

Appaltatore: IZZO MARIO COSTRUZIONI SRL



Azienda Lombarda
per l'Edilizia Residenziale
di Brescia-Cremona-Mantova

Unità Operativa di Mantova

Firma: IL PROCURATORE SPECIALE

(Sig. FRANCESCO PARIBELLO)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU





GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 11/04/2023 08:37:01 UTC**File verificato: C:\Users\fferrari\Desktop\PINQUA\ap_MN_56_2021_CONTRATTO.pdf.p7m.p7m****Esito verifica: Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1 : FRANCESCO PARIBELLO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 11/04/2023 08:37:00 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 11/04/2023
online: 08:30:00 UTC

Dati del certificato del firmatario FRANCESCO PARIBELLO

Nome, Cognome: FRANCESCO PARIBELLO
Numero identificativo: 202150277514721
Data di scadenza: 13/09/2024 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2 , INFOCERT SPA ,
Certificatore Accreditato ,
IT ,
07945211006 ,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2 : LUCA ROCCHETTI
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 11/04/2023 08:37:00 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 11/04/2023
online: 08:34:42 UTC

Dati del certificato del firmatario LUCA ROCCHETTI

Nome, Cognome: LUCA ROCCHETTI
Numero identificativo: SIG0000003213248



TINEXTA GROUP

GoSign - Esito verifica firma digitale

Certificazione.

Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,

Documentazione del
certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>

Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30

Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Note di utilizzo del
certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 3 : ANNA MARIA IZZO
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 11/04/2023 08:37:00 UTC)
Verifica di validità
online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 11/04/2023
08:30:00 UTC

Dati del certificato del firmatario **ANNA MARIA IZZO**

Nome, Cognome: ANNA MARIA IZZO
Numero identificativo: 202150277514716
Data di scadenza: 13/09/2024 00:00:00 UTC
Autorità di
certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2 , INFOCERT SPA ,
Certificatore Accreditato ,
IT ,
07945211006 ,
Documentazione del
certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del
certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2022 |
P.IVA 07945211006

